

ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE

- REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI APPROVATO IN DATA 21/11/2011

Il Collegio dei Docenti dell'I.C. Lucca 3

In data 21.11.2011

Visto il DPR 122/09 che all'art. 14 c. 7;
Vista la C.M. 04.03.2011, N. 20;

dispone che

"nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di lezione. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per *assenze documentate e continuative*, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"

Vista la circ. MIUR n. 20 del 4/3/2011 Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale Il Collegio ha approvato il seguente

REGOLAMENTO relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico

Art. 1

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per l'anno scolastico 2011-2012 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Assenze consentite(25% totale) ore
secondaria primo grado	Ore 30	990	247,5 (equivalenti a 50 giorni complessivi di assenza)

N.B. per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore

Art. 2 Sono computate come ore di assenza:

- ingressi alla **seconda ora di lezione**; (tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con

- mezzi pubblici extraurbani documentabili)*
- uscite in **anticipo**(*tranne per impegni sportivi a livello agonistico richieste e certificate dall'associazione di appartenenza riconosciuta dal CONI*);
 - assenze **saltuarie** per malattia;
 - assenze per motivi familiari;
 - astensione dalle lezioni(tranne per scioperi, manifestazioni, organizzati dagli studenti)
 - non partecipazione alle attività didattiche organizzate in ore curricolari.

Art. 3 Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola(campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal CdC.);
- la partecipazione ad attività di orientamento (*Progetto club job*)
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es. certificazione di lingua straniera).

Art. 4 Sulla base di quanto disposto nell'art. 14 c. 7 DPR 122/09, si considerano **assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:**

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante che impediscono la frequenza;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze per donazioni di sangue;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari;
- assenze per impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, ecc) certificati dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Cdc, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Cdc determina nel merito con specifica delibera motivata.